CAMERA DEI DEPUTATI N. 3230

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(RUMOR)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'ORGANIZZAZIONE
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(GUI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

—

Svolgimento di funzioni vicarie, in sostituzione di dirigenti statali, in casi di assenza, impedimento o vacanza temporanea del posto

Presentato alla Presidenza l'11 settembre 1974

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, recante la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per quel che concerne l'esercizio delle funzioni vicarie per i dirigenti, in caso di assenza o di impedimento o di vacanza, prevede, all'articolo 5, solo l'attribuzione di tali funzioni al dirigente superiore, in sostituzione del dirigente generale o qualifica superiore, ma nulla statuisce per le altre qualifiche dirigenziali (dirigente superiore e primo dirigente).

Anteriormente all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 si applicava, nell'ipotesi di assenza o di impedimento o di vacanza, il combinato disposto dell'articolo 31 – terzo comma – del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che ha approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e dell'articolo 16 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Tali disposizioni prevedono difatti che, quando speciali esigenze di servizio lo richiedono, l'impiegato può temporaneamente essere destinato a funzioni di altra qualifica della carriera e che, in tale ipotesi, è considerato, agli effetti gerarchici, come appartenente alla qualifica corrispondente alle funzioni esercitate.

Tale normativa, con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 748, non può ritenersi più applicabile per quel che concerne l'esercizio delle funzioni vicarie per le attribuzioni conferite al dirigente superiore e al primo dirigente.

Pertanto, si pone la necessità di disciplinare con urgenza anche tali casi non considerati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 748, anche per evitare la paralisi di taluni uffici, specialmente dell'amministrazione periferica.

Il disegno di legge in oggetto è diretto appunto a colmare tale lacuna legislativa.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

In caso di assenza o impedimento dei funzionari con qualifica dirigenziale preposti, ai sensi del titolo primo del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli uffici centrali e periferici dell'amministrazione statale, o in caso di vacanza temporanea del posto, le funzioni vengono esercitate dal funzionario presente nell'ufficio che ricopre la più elevata qualifica, o, in caso di parità, che abbia maggiore anzianità nella qualifica.